



CITTÀ DI PIOLTELLO

Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E LA TUTELA
DEL DECORO E DELL'IGIENE AMBIENTALE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° ~~104~~ del ~~.....~~ **2023**.

Indice generale

PREMESSE – RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	4
Articolo 2 - Principi generali del servizio.....	4
Articolo 3 - Competenze del comune.....	5
Articolo 4 - Competenze del Soggetto Gestore.....	6
Articolo 5 - Classificazione dei Rifiuti.....	6
Articolo 6 - Raccolta Differenziata.....	8
Articolo 7 - Conferimento e Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani “Porta A Porta” e Centro di Raccolta.....	8
Articolo 8 - Centro di Raccolta.....	9
Articolo 9 - Conferimento di Rifiuti Ingombranti.....	10
Articolo 10 - Conferimento dei beni durevoli e Rifiuti Elettrici ed Elettronici - RAEE.....	10
Articolo 11 - Conferimento di pile e farmaci.....	11
Articolo 12 - Conferimento del rifiuto organico.....	11
Articolo 13 - Conferimento del rifiuto scarti vegetali.....	11
Articolo 14 - Conferimento dei rifiuti inerti.....	11
Articolo 15 - Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e rifiuti cimiteriali.....	12
Articolo 16 - Rifiuti speciali.....	12
Articolo 17 - Trasporto dei rifiuti.....	12
Articolo 18 - Recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.....	12
Articolo 19 - Cestini portarifiuti.....	12
Articolo 20 - Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia stradale.....	12
Articolo 21 - Divieto di imbrattamento del suolo pubblico.....	13
Articolo 22 - Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue.....	13
Articolo 23 - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti.....	13
Articolo 24 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici.....	13
Articolo 25 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti.....	13
Articolo 26 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche.....	14
Articolo 27 - Attività di volantinaggio.....	14
Articolo 28 - Attività di carico e scarico di merci e materiali.....	14
Articolo 29 - Pozzetti stradali e fontane.....	14
Articolo 30 - Carogne di animali.....	14
Articolo 31 - Cantieri edili, aree pubbliche o aperte al pubblico.....	14
Articolo 32 - Veicoli a motore, rimorchi e simili.....	15
Articolo 33 - Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità.....	15
Articolo 34 - Proprietà dei rifiuti, destinazione degli eventuali ricavi provenienti dal reimpiego degli stessi....	15
Articolo 35 - Tassa/tariffa per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani.....	15
Articolo 36 - Agente accertatore.....	15
Articolo 37 - Divieti.....	15
Articolo 38 - Sanzioni.....	16
Articolo 39 - Disposizioni finali.....	16

ALLEGATO 1 – Elenco rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 delle attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2.....	17
ALLEGATO 2 – MODALITÀ DI ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA.....	19
ALLEGATO 3 – SANZIONI.....	25
ALLEGATO 4 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO.....	26

PREMESSE – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento comunale sulla gestione dei Rifiuti Urbani, tutela del decoro e dell'igiene ambientale è redatto in conformità alla normativa ambientale più recente, che ad oggi, è individuata nei seguenti atti:

- D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- D.Lgs. 49/2014 e s..mm.ii.
- D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.
- L.R. 26/03 e ss.mm.ii.
- P.R.G.R. approvato con DGR XI/6408 del 23/05/2022.

Il Comune organizza e gestisce il servizio di igiene urbana con le modalità di cui al presente Regolamento e mediante gli strumenti di programmazione definiti con atti di Consiglio.

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani destinati allo smaltimento o al recupero e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

Il Regolamento stabilisce, inoltre, le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato, e garantisce il rispetto delle norme dell'accesso alle informazioni ambientali.

Il Regolamento si applica nei limiti territoriali del Comune di Pioltello. I servizi di raccolta dei rifiuti urbani si applicano nell'intero Centro abitato del Comune di Pioltello.

Articolo 2 - Principi generali del servizio

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale, è sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da odori e rumori;
- salvaguardare la flora e la fauna ed evitare ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- rispettare il contesto pianificatorio territoriale ed economico;
- promuovere, con il rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;
- favorire ed incentivare sistemi tendenti a minimizzare la produzione di rifiuti;
- la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

La gestione dei rifiuti inoltre avviene conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni

ambientali e del principio chi inquina paga.

Nel rispetto dei principi sopra enunciati e delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto degli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché del rispetto dell'ambiente con riferimento particolare alle azioni di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero, privilegiando tra le forme di recupero dove possibile, il recupero di materia e lo smaltimento dovrà essere solo fase residuale della gestione dei rifiuti.

Sono individuati i seguenti obiettivi primari da perseguire al fine di concorrere ad uno sviluppo sostenibile:

- informare i cittadini dell'importanza che assume un corretto ciclo di smaltimento dei rifiuti, sia dal punto di vista dell'efficacia economica di gestione sia ai fini di garantire un equilibrio ambientale, in modo da rendere gli stessi consapevoli della necessità di attivarsi per ottenere efficienti ed efficaci sistemi di smaltimento;
- coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti) in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al riciclo o allo smaltimento finale;
- promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni di rifiuto da destinare allo smaltimento finale.

Il presente Regolamento si conforma agli obiettivi del P.R.G.R. 2022 di Regione Lombardia e agli obiettivi nazionali di cui al D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii. art. 205 concorrendo al raggiungimento di tali obiettivi compatibilmente con gli strumenti di programmazione disponibili.

Articolo 3 - Competenze del comune

L'Amministrazione Comunale di Pioltello disciplina con il presente Regolamento la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. n.152/06 ss.mm.ii. stabilendo:

- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, garantisce il servizio di raccolta sulle aree pubbliche del territorio comunale, garantisce il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e piazze comunali;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
- le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- modalità di gestione del Centro di Raccolta Comunale;
- il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

Al Comune competono inoltre le seguenti attività:

- l'emissione di ordinanze contingibili: fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di

comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento;

- l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006;
- il controllo sull'operato delle ditte affidatarie dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti rispetto agli impegni dalle stesse assunti con la sottoscrizione del contratto di servizio, attraverso:
 - verifiche dirette sul territorio;
 - analisi della reportistica;
 - verifica delle segnalazioni di disservizi;
 - rendicontazione di eventuali disservizi imputabili alle ditte e applicazione delle corrispondenti penalità previste dal contratto di servizio.

Il Comune promuove, di concerto con i/il Appaltatori/e - Concessionari/o dei vari Servizi di Igiene Urbana e/o altri Enti o Associazioni operanti nel settore ecologico sul territorio (e con il coinvolgimento del cittadino-utente), la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata tese al recupero di materiali e/o energia.

L'Amministrazione Comunale ritiene essenziale il contributo delle dei soggetti portatori di interessi.

La partecipazione dei cittadini ai procedimenti avviene secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, ferme restando le modalità di accesso agli atti e documenti stabilite dalla medesima.

Per quanto concerne la segnalazione di eventi e situazioni attraverso esposti, questi devono essere presentati in forma scritta e circostanziata, salvo casi di forza maggiore, e sottoscritti.

Non sono procedibili esposti in cui gli inconvenienti lamentati siano determinati dal mancato rispetto di norme di buon vicinato o di obblighi normativi la cui vigilanza spetta in primo luogo all'amministrazione condominiale (es. gestione dei rifiuti all'interno degli spazi privati ecc); non possono essere accettati esposti in cui gli inconvenienti lamentati sono determinati da contenziosi tra privati risolvibili nelle opportune sedi legali, quali liti per risarcimento di danni, mancato rispetto del Codice Civile, ecc.;

Articolo 4 - Competenze del Soggetto Gestore

Il soggetto gestore individuato dal Comune concorre alla gestione del servizio di igiene urbana e al raggiungimento degli obiettivi definiti dalle norme e dall'Amministrazione comunale nel rispetto dei principi comunitari e nazionali.

Articolo 5 - Classificazione dei Rifiuti

Ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii., i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui all'allegato 1 parte IV D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii.).

Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter) e di seguito riportati:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies della parte IV del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. riassunti

nell'allegato 1 al presente regolamento;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani;
- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli urbani;
- i veicoli fuori uso.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento e quindi devono essere trattati secondo la normativa di riferimento e smaltiti a onere e cura del produttore degli stessi:

- emissioni costituite da effluenti gassosi emessi in atmosfera;
- il terreno, incluso il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli art. 239 e seguenti del D.Lgs. 152/06 relativamente alla bonifica dei suoli contaminati;
- il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso delle attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale o nello stesso sito in cui è stato escavato;
- i rifiuti radioattivi;
- i materiali esplosivi in disuso;
- le materie fecali, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.
- le acque di scarico;

- i rifiuti derivanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso temporaneo di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 117/08;
- i rifiuti di cui al Regolamento (CE) 21/10/2009 n.1069/2009 (sottoprodotti di origine animale).

Articolo 6 - Raccolta Differenziata

L'Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa vigente, individua le categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia; le modalità del relativo conferimento vengono determinate da opportuno atto gestionale. Vigge l'obbligo, per l'universalità dei soggetti destinatari del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, del conferimento differenziato dei rifiuti secondo le modalità previste dall'Amministrazione Comunale. Le raccolte differenziate devono essere attivate dal produttore.

Il Comune definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata favorendo quelle che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali adeguandosi al mercato e alle tecnologie disponibili.

È obbligatorio avvalersi delle strutture e delle modalità per la raccolta differenziata del territorio e delle iniziative attivate ed autorizzate, comunque finalizzate al recupero/riciclaggio.

Potranno essere attivate raccolte differenziate in funzione della tipologia delle aree del territorio, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico e di tutela igienico sanitaria, privilegiando inoltre forme di prevenzione e riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a smaltimento.

Articolo 7 - Conferimento e Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani “Porta A Porta” e Centro di Raccolta

Il Comune organizza la raccolta differenziata in modalità porta a porta e tramite conferimento al Centro di raccolta delle frazioni di rifiuto identificate dal P.R.G.R. e dal D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii. compatibilmente con le esigenze territoriali.

Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente Regolamento, dagli atti comunali adottati in materia e da quanto previsto dal contratto di servizio tra il Comune e l'azienda appaltatrice dei servizi di igiene urbana.

Tali atti, in particolare, disciplinano:

- modalità e orari di conferimento;
- rifiuti oggetto della raccolta porta a porta e del Centro di Raccolta;
- frequenze di raccolta;
- caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire.

La conservazione del rifiuto prima della raccolta, ed il relativo utilizzo di contenitori è a totale carico del produttore che dovrà rispettare le norme igieniche e sanitarie previste dalle Leggi, Regolamento Edilizio e Regolamento Locale di Igiene.

Il conferimento dei rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori, che possono essere sacchi a perdere o cassonetti rigidi di varia capacità, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Essi devono essere detenuti in area privata e posizionati su area pubblica solo nei giorni ed orari indicati negli atti comunali.

Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani raccolta porta a porta:

- i rifiuti pericolosi;

- i rifiuti speciali;
- i materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

I sacchi a perdere devono:

- possedere le caratteristiche definite con gli atti comunali;
- essere conferiti a cura dei produttori, ben chiusi e in maniera ordinata nelle immediate vicinanze dell'ingresso delle abitazioni o attività, in luogo direttamente accessibile ai mezzi di raccolta, a piano strada e in modo da non costituire pericolo o intralcio al passaggio dei pedoni ed alla circolazione dei veicoli, nonché ogni disturbo per la popolazione, fatti salvi i casi di accertata impossibilità tecnica.

I contenitori rigidi per le raccolte differenziate:

- devono possedere le caratteristiche definite con gli atti comunali;
- possono essere forniti dal Comune in comodato d'uso, tramite l'azienda appaltatrice dei servizi di igiene urbana; dall'atto della consegna sono sotto la diretta responsabilità dell'utente il quale si farà carico della relativa manutenzione ordinaria e pulizia, ad eccezione degli edifici pubblici per i quali interviene il servizio pubblico;
- essere conferiti a cura dei produttori in maniera ordinata nelle immediate vicinanze dell'ingresso delle abitazioni o attività, in luogo direttamente accessibile ai mezzi di raccolta, a piano strada e in modo da non costituire pericolo o intralcio al passaggio dei pedoni ed alla circolazione dei veicoli, nonché ogni disturbo per la popolazione, fatti salvi i casi di accertata impossibilità tecnica.

Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta; tali oggetti devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.

I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori o presso il Centro di raccolta.

È vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo e negli attuativi comunali.

Sono vietati la cernita e il rovistamento dei rifiuti conferiti su suolo pubblico per la raccolta e presso il Centro di Raccolta.

È vietato abbandonare i rifiuti.

Articolo 8 - Centro di Raccolta

Il Comune di Pioltello, ai sensi del D.M. 8 aprile 2008, dispone di un Centro di raccolta – CdR - attrezzato per la raccolta delle categorie di rifiuti di cui all'allegato 1.

Le utenze domestiche e non domestiche possono accedere al CdR negli orari disciplinati con appositi atti comunali e con le modalità di accesso disciplinate nell'allegato 2 al presente Regolamento, al quale si rimanda.

Alle utenze non domestiche viene garantita la raccolta dei rifiuti urbani.

Al Centro di raccolta non è consentito conferire rifiuti speciali.

È fatto espresso divieto di:

- arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;
- abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del Centro di Raccolta;

- abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel Centro di Raccolta;
- introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
- effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato;
- effettuare l'asportazione a qualsiasi titolo dei materiali conferiti, salvo che da parte del gestore del servizio;
- commercializzare i rifiuti salvo che da parte del gestore del servizio.

Articolo 9 - Conferimento di Rifiuti Ingombranti

I rifiuti ingombranti prodotti dagli utenti (singoli e nuclei familiari) non devono essere abbandonati su suolo pubblico.

Il conferimento e l'asportazione devono avvenire:

- a) mediante consegna diretta da parte dell'utente presso il Centro di raccolta;
- b) mediante conferimento a cura dei produttori nel giorno concordato con il gestore dei servizi di igiene urbana, a piano strada, in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta o, se sul marciapiede, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione;
- c) mediante conferimento presso punti di raccolta concordati con il gestore dei servizi di igiene urbana.

Il servizio di raccolta secondo le modalità della precedente lettera b) è rivolto solo alle utenze domestiche.

Articolo 10 - Conferimento dei beni durevoli e Rifiuti Elettrici ed Elettronici - RAEE

I beni durevoli per uso domestico e gli apparecchi elettrici ed elettronici RAEE che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore distributore/manutentore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente il quale ne garantirà il ritiro gratuito e/o il conferimento presso il Centro di raccolta nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE possono essere conferiti da parte delle utenze domestiche ai servizi messi a disposizione per il pubblico, con le medesime modalità di cui al precedente articolo (se non ingombranti devono essere conferiti a cura del detentore presso il Centro di raccolta e/o presso punti di raccolta mobili). A titolo esemplificativo si elencano i seguenti beni:

- R1 - frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori;
- R2 – grandi elettrodomestici come lavatrici, lavastoviglie, ecc.;
- R3 – TV e monitor;
- R4 – elettronica di consumo come telefonia, informatica, piccoli elettrodomestici;
- R5 – sorgenti luminose a scarica, lampade fluorescenti, ecc.

I rifiuti RAEE provenienti da utenze non domestiche (esclusi quelli dual use) devono essere ritirati e smaltiti dai distributori/produttori/importatori o ricorrendo ad altri operatori del settore che provvedono in modo autonomo allo smaltimento senza ricorrere al servizio pubblico.

Articolo 11 - Conferimento di pile e farmaci

Le pile ed i farmaci delle utenze domestiche sono raccolti presso il Centro di Raccolta e presso i punti di ritiro situati sul territorio comunale.

Le pile provenienti da utenze non domestiche devono essere smaltite dagli stessi produttori che provvedono in modo autonomo allo smaltimento senza ricorrere al servizio pubblico.

I farmaci provenienti da utenze non domestiche (a meno di quelli prodotti dalle farmacie e parafarmacie, per i quali è attiva la raccolta da parte del gestore dei servizi di igiene urbana) devono essere smaltiti dagli stessi produttori che provvedono in modo autonomo allo smaltimento senza ricorrere al servizio pubblico.

Articolo 12 - Conferimento del rifiuto organico

La frazione organica proveniente dagli scarti di cucina anche prodotta presso le mense, i punti di ristorazione e presso gli esercizi commerciali, ecc. che producono rifiuti organici putrescibili, è raccolta in modalità porta a porta.

Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti organici vengono definiti con gli opportuni atti comunali secondo calendario.

I rifiuti organici devono essere conferiti in appositi sacchi a perdere in materiale totalmente biodegradabile conformi alle norme vigenti in materia di compostabilità e successivamente posti in contenitori rigidi.

Tali contenitori non devono consentire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili.

I contenitori rigidi devono essere lavati e disinfettati, almeno con cadenza settimanale, dagli stessi utenti.

L'Amministrazione Comunale incentiva l'autocompostaggio degli scarti organici dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze. Si rimanda all'allegato 4 del presente Regolamento per la disciplina del compostaggio.

I rifiuti di cui al Regolamento (CE) 21/10/2009 n.1069/2009 (sottoprodotti di origine animale originati da utenze non domestiche) devono essere smaltiti a onere e cura dei produttori degli stessi, in quanto classificati come rifiuti speciali.

Articolo 13 - Conferimento del rifiuto scarti vegetali

I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio erba, foglie, potature di siepi, scarti organici di orti costituenti pertinenza di edifici privati, orti comunali, nonché quelli derivanti da sostituzioni di piante e fiori sulle sepolture private dei cimiteri, devono essere conferiti nei seguenti modi, come meglio disciplinato negli atti attuativi:

- in caso di quantitativi limitati e di piccole dimensioni, mediante contenitori, esposti a bordo strada secondo le modalità definite negli appositi atti comunali;
- in caso di maggiori quantitativi presso il Centro di raccolta.

Articolo 14 - Conferimento dei rifiuti inerti

Non è consentito conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nel normale ciclo di gestione dei rifiuti urbani a meno di quantitativi generati da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione, prodotti quindi dalle utenze domestiche e che dovranno essere trasportati dagli stessi presso il Centro di raccolta, secondo quanto indicato nell'Allegato 2 al presente Regolamento.

Il rifiuto pericoloso non potrà mai essere conferito presso il CdR.

Il conferimento da parte delle utenze non domestiche deve avvenire presso discariche/impianti autorizzati.

Articolo 15 - Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e rifiuti cimiteriali

I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti dovranno essere conferiti e smaltiti in appositi impianti da parte dell'appaltatore dei servizi comunali. I fiori, la frazione residua "secco" e ogni altro rifiuto urbano, sono smaltiti, quali rifiuti urbani, secondo il presente Regolamento. I resti mortali non sono oggetto del presente Atto.

Articolo 16 - Rifiuti speciali

Le utenze non domestiche sono tenute a distinguere i flussi dei rifiuti speciali da quelli urbani e devono provvedere in modo autonomo allo smaltimento dei rifiuti speciali.

Articolo 17 - Trasporto dei rifiuti

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed ambientali.

I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni concesse dalle Autorità competenti comunali, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso in zone a traffico limitato, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

Il trasporto dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale (redazione formulari, RENTRI e iscrizione Albo Gestori Ambientali).

Articolo 18 - Recupero e smaltimento dei rifiuti urbani

La fase finale di recupero e/o smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta, ove non diversamente disposto, avviene a cura degli impianti di smaltimento finale (autorizzati ai sensi di Legge) individuati dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 19 - Cestini portarifiuti

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune e l'azienda appaltatrice dei servizi di igiene urbana provvedono, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel contratto di servizio, ad installare cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento, della loro pulizia interna ed esterna ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

È vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti destinati alla raccolta porta a porta o presso il Centro di raccolta.

È vietato danneggiare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatte salve comunicazioni di servizio del Comune.

Articolo 20 - Divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia stradale

Nelle vie interessate dalla pulizia stradale la sosta dei veicoli è vietata laddove è presente l'apposita cartellonistica indicante i giorni e le ore di divieto, normata dagli appositi atti.

È vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.

L'inosservanza del divieto di sosta è sanzionata secondo le norme previste dal Codice della Strada (D.lgs 285/1992 e ssmmii).

Articolo 21 - Divieto di imbrattamento del suolo pubblico

È vietato imbrattare il suolo, edifici e beni pubblici e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere.

Articolo 22 - Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue

I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento sull'area, e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono provvedere alla loro pulizia e conservarle libere da materiali di scarto.

Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale consentendo a tal fine, ai residenti o ai proprietari degli immobili, lo spazzamento e il lavaggio dei marciapiedi antistanti gli stessi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

Articolo 23 - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, quali i mercati, all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali, sagre, ecc. devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le disposizioni del presente Regolamento e dagli specifici atti comunali.

I commercianti devono conferire le cassette di legno, plastica e cartone, prive di residui, in modo ordinato e separato.

Il cartone deve essere opportunamente piegato per ridurre l'ingombro. Il rifiuto organico deve essere conferito nei sacchi a perdere. Il vetro deve essere conferito negli idonei cassonetti.

Il rifiuto "indifferenziato" deve essere conferito in sacchi chiusi e come da disciplina di attuazione del presente Regolamento.

I rifiuti di cui al Regolamento (CE) 21/10/2009 n.1069/2009 (sottoprodotti di origine animale) non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta.

Articolo 24 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

Le aree pubbliche o di uso pubblico poste in pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, ristoranti e simili, e le aree date in concessione alle suddette attività per il posizionamento di tavolini, sedie, ecc., devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del servizio pubblico. Dovranno essere predisposti a cura dei conduttori di detti locali anche raccoglitori per i mozziconi di sigarette.

I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati dagli stessi, devono essere conferiti con le medesime modalità previste per i rifiuti urbani.

Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni pertinenza deve risultare perfettamente pulita.

Articolo 25 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

Le aree prese in consegna dagli spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite a cura dei gestori durante e dopo l'occupazione delle stesse.

I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo quanto previsto dal presente Regolamento e da altri atti comunali, rispettando le modalità di raccolta differenziata.

Articolo 26 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intenda organizzare iniziative quali feste, sagre, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche o ad uso pubblico devono richiedere la prescritta autorizzazione.

Gli organizzatori comunicano il programma dell'iniziativa all'Ufficio Ambiente, Ecologia e Grandi Parchi almeno 15 giorni prima della data della stessa per consentire all'ufficio la corretta gestione dei servizi di igiene urbana.

La pulizia dell'area normalmente è curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione per consentire le attività a cura dell'ufficio.

Articolo 27 - Attività di volantinaggio

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio, salva diversa previsione di Legge.

Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'autore della violazione in solido con il mittente del messaggio.

Articolo 28 - Attività di carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.

In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata dall'azienda appaltatrice dei servizi di igiene urbana, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

Articolo 29 - Pozzetti stradali e fontane

È vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere (sia allo stato solido che allo stato liquido) nei pozzetti, nelle caditoie stradali, nelle fontane e simili.

Articolo 30 - Carcasce di animali

I resti animali devono essere asportati e smaltiti secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.T.S. competente o prescritte nel Regolamento Locale di Igiene.

Gli animali d'affezione deceduti dovranno essere smaltiti a cura dei proprietari, in ottemperanza delle suddette norme.

Articolo 31 - Cantieri edili, aree pubbliche o aperte al pubblico

Chiunque occupa cantieri di lavoro, aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere costantemente tali aree pulite e sgombre da rifiuti di qualsiasi genere e impedire che dall'esterno vi possa essere abbandono di rifiuti.

Al termine dell'occupazione le aree dovranno essere rese perfettamente pulite e sgombre da rifiuti di qualsiasi tipo.

Inoltre i gestori di tali aree dovranno provvedere alla pulizia mediante spazzamento e innaffiamento dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dagli pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.). La suddetta pulizia dovrà avere cadenza giornaliera.

Inoltre viene applicato il Regolamento Edilizio.

Articolo 32 - Veicoli a motore, rimorchi e simili

È vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.

È vietato abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

Articolo 33 - Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità

Chiunque pone sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia, fatta salva la concessione di idonea autorizzazione al posizionamento degli stessi.

I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.

In caso di accertata inerzia, l'Amministrazione Comunale provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.

Articolo 34 - Proprietà dei rifiuti, destinazione degli eventuali ricavi provenienti dal reimpiego degli stessi

Il rifiuto rimane di proprietà del produttore fino al momento del conferimento dello stesso al servizio pubblico di raccolta. Dopo il conferimento, il rifiuto si intende trasferito in piena e libera proprietà all'Amministrazione Comunale, la quale potrà quindi vantare a pieno ed esclusivo titolo il riconoscimento della disponibilità di eventuali risorse economiche derivanti da un possibile riutilizzo a valenza monetaria di tutti o in parte dei rifiuti conferiti, a meno di accordi diversi tra il Comune e l'affidataria del servizio di raccolta degli stessi.

Articolo 35 - Tassa/tariffa per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani

Si rimanda all'apposito Regolamento comunale per quanto concerne la gestione della Tassa/tariffa per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani.

Articolo 36 - Agente accertatore

Le funzioni dell'accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente Regolamento o di altri atti comunali direttamente connessi a tale Regolamento sono svolte in via principale dalla Polizia Locale o altri dipendenti comunali incaricati e in via subordinata dagli Agenti accertatori. Gli Agenti accertatori dipendenti del Gestore vengono nominati dal Sindaco e vengono incaricati di funzioni di Pubblico ufficiale.

Gli Agenti accertatori nel territorio comunale possono accertare tutte le infrazioni al presente regolamento.

Articolo 37 - Divieti

È vietato abbandonare i rifiuti (art.192 D. Lgs. 152/06 ssmmii).

È vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui sopra saranno, in caso di imbrattamento, a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi, a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

È vietato versare, stoccare, ammassare o abbandonare, in maniera non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Regolamento, su aree pubbliche e private o nei corsi d'acqua, nei tombini, bocche lupo e in generale nella pubblica fognatura, qualsiasi rifiuto solido, semisolido o liquido, materiali di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti e contenitori. Nel caso dei condomini e in cui non si possa risalire all'autore delle violazioni, l'amministratore sarà il soggetto tenuto al ripristino dei luoghi ed il destinatario delle contestazioni.

I rifiuti non possono essere scaricati nelle zone di rispetto dei pozzi pubblici e privati utilizzati per il prelievo di acque destinate al consumo umano.

È vietato incendiare i rifiuti.

Articolo 38 - Sanzioni

Per l'inottemperanza a quanto previsto dal presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui all'Allegato 3, da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00, salvo che il fatto sia previsto dalla Legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, secondo le norme della Legge 689/81. Inoltre si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

Per quanto non previsto dall'allegato 3 al presente Regolamento l'inottemperanza è punita con la sanzione prevista dall'art. 7 bis del Dlgs 267/2000 nella misura da 25 a 500 euro.

Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Locale, dagli agenti accertatori di cui all'art. 36 o da chi ne abbia l'autorità secondo le procedure e le leggi vigenti.

In caso di prima violazione viene applicata la "sanzione base". Nel caso di recidiva, della medesima violazione a carico dello stesso soggetto, accertata almeno trenta giorni dopo la prima, viene applicata la "sanzione recidiva". Decorso un anno dalla contestazione della prima violazione i termini temporali di cui sopra vengono azzerati, fermo restando l'applicabilità della "sanzione base".

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. In caso di inadempienza da parte del trasgressore, l'Amministrazione Comunale provvederà al ripristino dello stato dei luoghi addebitando le spese al trasgressore.

Articolo 39 - Disposizioni finali

Si intendono abrogate le disposizioni di altri provvedimenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della Deliberazione di approvazione.

ALLEGATO 1 – Elenco rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 delle attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2

ALLEGATO L-quater parte IV del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	200108
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	200201
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	200302
CARTA E CARTONE	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	150101
	<i>Carta e cartone</i>	200101
PLASTICA	<i>Imballaggi in plastica</i>	150102
	<i>Plastica</i>	200139
LEGNO	<i>Imballaggi in legno</i>	150103
	<i>Legno diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	200138
METALLO	<i>Imballaggi metallici</i>	150104
	<i>Metallo</i>	200140
IMBALLAGGI COMPOSTI	<i>Imballaggi materiali composti</i>	150105
MULTIMATERIALE	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	150106
VETRO	<i>Imballaggi in vetro</i>	150107
	<i>Vetro</i>	200102
TESSILE	<i>Imballaggi in materiale tessile</i>	150109
	<i>Abbigliamento</i>	200110
	<i>Prodotti tessili</i>	200111
TONER	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 0803017*</i>	080318
INGOMBRANTI	<i>Rifiuti ingombranti</i>	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	200128
DETERGENTI	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	200130
ALTRI RIFIUTI	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	200301

ALLEGATO L-quinquies parte IV del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

ALLEGATO 2 – MODALITÀ DI ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA

Art.1 – Modalità gestionali e Finalità

Il Comune dispone di un Centro Di Raccolta Rifiuti - CdR, di cui al D.M. 8 aprile 2008 - Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) -D. Lgs. 152/06 ssmmii.

Le presenti norme disciplinano le modalità di accesso e di conferimento dei rifiuti urbani presso il Centro di raccolta comunale, di seguito denominato "Centro di raccolta - CdR", a norma delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia di gestione dei rifiuti.

Art.2 – Funzioni

Il Centro di raccolta è un'area di raccolta dei rifiuti urbani prodotti sul territorio comunale ed è complementare agli altri servizi di raccolta del territorio. Esso è di proprietà comunale, la cui gestione viene demandata al gestore dei servizi di igiene urbana o tramite altri soggetti individuati dall'Amministrazione Comunale.

Art.3 – Utenze ammesse

Al Centro di raccolta possono accedere:

- le utenze domestiche per il conferimento di rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile situati nel Comune di Pioltello;
- le utenze non domestiche **UNICAMENTE** per il conferimento di rifiuti urbani **NON** pericolosi, elencati all'art. 5 che segue prodotti all'interno del territorio comunale di Pioltello;
- gli addetti del servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani;
- gli addetti comunali per i servizi di manutenzione degli edifici ed aree pubbliche del Comune di Pioltello.

Art.4 – Modalità di accesso

Il Centro di raccolta è aperto nei giorni ed orari fissati da ulteriore atto comunale.

L'Amministrazione Comunale stabilisce i giorni e gli orari di apertura al pubblico dell'impianto, tenendo in considerazione:

- la concentrazione residenziale e le caratteristiche socio economiche della popolazione servita;
- i ritmi di utilizzazione dell'impianto, i conseguenti intervalli di rotazione dei contenitori in questo installati, nonché gli intervalli di pulizia e di manutenzione dell'impianto stesso.

Il Centro di raccolta deve essere attrezzato con contenitori di varie capacità o apposite aree per l'attivazione delle raccolte differenziate istituite dal presente Regolamento.

I rifiuti particolarmente ingombranti e i mobili dovranno essere smontati prima del conferimento in modo da non occupare troppa volumetria nei cassoni.

Le utenze domestiche potranno conferire i rifiuti:

- se trasportati in automobile, esibendo un documento di identità o Carta Regionale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi, attestante la residenza a Pioltello;
- se non residenti ma titolari di proprietà nel territorio e/o casi simili, esibendo idonea autocertificazione attestante la provenienza dei rifiuti dal territorio comunale;

- se trasportati tramite furgone (di peso a pieno carico non superiore ai 35 quintali) esibendo idonea autocertificazione attestante la provenienza dei rifiuti dal territorio comunale.

È vietato il prestito o la cessione dei titoli di accesso a soggetti diversi dall'intestatario dello stesso, pena il divieto di accesso al Centro di Raccolta.

Le utenze non domestiche potranno conferire i rifiuti prodotti sul territorio comunale, di cui al punto che segue.

La successiva contabilizzazione dei quantitativi di rifiuti di origine non domestica transitati nel centro di raccolta avviene tramite la compilazione, da parte del personale del gestore del centro, dell'allegato 1a del DM 08.04.2008 e ss.mm.ii. Qualora le aziende si presentino comunque con un formulario già compilato, ancorchè non dovuto, l'acquisizione dello stesso da parte del personale del Centro potrà considerarsi sostitutiva della compilazione dell'allegato 1a.

L'utenza non domestica che decidesse di conferire i propri rifiuti urbani nell'impianto comunale con mezzi propri, dovrà iscriversi all'Albo trasportatori (art.212 c.8 D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii.).

Il personale in servizio presso il Centro di raccolta è autorizzato a verificare i titoli di accesso e la loro regolarità. In caso di riscontro di irregolarità potrà rifiutare i conferimenti.

L'accesso al Centro di raccolta è consentito per il tempo strettamente necessario al conferimento dei rifiuti.

È vietata qualsiasi forma di cernita e/o asporto dei rifiuti da parte dei non addetti ai lavori.

Art.5 – Rifiuti e quantità conferibili

I rifiuti devono essere conferiti, in modo differenziato, a cura degli utenti direttamente nei contenitori e nelle aree individuate dalla cartellonistica.

Presso il Centro di raccolta vengono raccolti i rifiuti urbani per i quali è stato attivato il servizio e individuati nella tabella che segue nelle quantità compatibili con la capacità di assorbimento e gestionale del Centro di Raccolta.

Per le utenze non domestiche di cui all'allegato L-quinquies parte IV D. Lgs 152/06 ss.mm.ii. sono conferibili al Centro di Raccolta i rifiuti di cui all'allegato L quater *"elenco dei rifiuti di cui all'art 183 c. 1 lettera b-ter punto 2"* - parte IV D. Lgs 152/06 ss.mm.ii. e di cui alla tabella che segue nelle quantità compatibili con la capacità di assorbimento e gestionale del Centro di Raccolta.

RIFIUTO (NOME E CER)	DESCRIZIONE	UTENZE
ingombranti (codice CER 20 03 07)	materassi, divani, moquettes, ecc.	Domestiche e non domestiche
imballaggi in materiali misti CER 15 01 06	multimateriale, poliaccoppiati ecc	Domestiche e non domestiche Solo quando attivato
imballaggi in materiali compositi CER 15 01 05	più materiali che creano la soluzione ottimale per proteggere prodotti fragili e vulnerabili durante il trasporto es carta con polistirolo	Domestiche e non domestiche Solo quando attivato
imballaggi in legno CER 15 01 03	cassette	Domestiche e non domestiche
rifiuti legnosi CER 20 01 37*- 20 01 38	mobili smontati, serramenti, ecc.	Domestiche e non domestiche
rifiuti metallici CER 20 01 40	reti, stendibiancheria, pentolame, biciclette, ecc.	Domestiche e non domestiche
imballaggi in metallo CER 20 01 99	capsule del caffè	Domestiche e non domestiche
imballaggi in carta e cartone CER 15 01 01 rifiuti di carta e cartone CER 20 01 01	carta e cartone, purché non accoppiati con altri materiali	Domestiche e non domestiche
imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07) rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)	bottiglie, lastre, damigiane, ecc.	Domestiche e non domestiche
imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)	Imballaggi in plastica, polistirolo	Domestiche e non domestiche

RIFIUTO (NOME E CER)	DESCRIZIONE	UTENZE
rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)		
terra e roccia CER 20 02 02	terra	Domestiche Solo quando attivato
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04)	materiali inerti quali piastrelle, terracotta, sanitari, porcellana	Domestiche
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*)	Frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc	Domestiche
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche CER 20 01 35*	Televisori e videotermini e bianchi (senza CFC), lavatrice , lavastoviglie, asciugatrice	Domestiche
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche CER 20 01 36	Hardware, tastiere, stampanti, schede elettroniche, forno, asciugacapelli ecc .	Domestiche
oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)	Oli residui dalla cottura degli alimenti	Domestiche
oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)	Oli lubrificanti	Domestiche
batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33* - 20 01 34*)	Batterie di autoveicoli	Domestiche
pile scariche (codice CER 20 01 33* - 20 01 34*)	Pile esaurite	Domestiche

RIFIUTO (NOME E CER)	DESCRIZIONE	UTENZE
vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27*)	vernici, inchiostri, adesivi e resine	Domestiche
vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 28)	vernici, inchiostri, adesivi e resine	Domestiche Solo quando attivato
detergenti contenenti sostanze pericolose CER 20 01 29*	detergenti	Domestiche Solo quando attivato
detergenti diversi da quelli di cui al punto precedente CER 20 01 30	detergenti	Domestiche e non Domestiche Solo quando attivato
gas in contenitori a pressione (limitatamente a aerosol a uso domestico) (codice CER 16 05 04* - 16 05 05)	spray, lacca, deodoranti, ecc	Domestiche
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21*)	neon e lampade a scarica	Domestiche
toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* ---- (codice CER 08 03 18)	cartucce esauste di toner	Domestiche e non Domestiche Solo quando attivato
farmaci (codice CER 20 01 31* - 20 01 32)	medicinali scaduti e/o inutilizzati	Domestiche
frazione organica umida (CER 20 01 08 e 20 03 02)	residui di cibo	Domestiche e non Domestiche Solo quando attivato
sfalci e potature (codice CER 20 02 01)	piccoli rami, erba, foglie, potature di siepi, piccole piante ornamentali	Domestiche e non Domestiche
abbigliamento (codice CER 20 01 10)	indumenti usati e prodotti tessili	Domestiche e non Domestiche

RIFIUTO (NOME E CER)	DESCRIZIONE	UTENZE
prodotti tessili (codice CER 20 01 11) imballaggi in prodotti tessili (codice CER 15 01 09)		
rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) CER 20 01 41)	fuliggine	Domestiche Solo quando attivato
Residui dalla pulizia stradale se avviati a recupero EER 20 03 03	gestore igiene urbana	NON Domestiche Solo quando attivato
Rifiuti urbani non differenziati EER 20 03 01		Domestiche e non Domestiche Solo quando attivato

Non possono essere conferiti:

- rifiuti prodotti fuori dal territorio comunale di Pioltello;
- rifiuti speciali;
- rifiuti pericolosi prodotti dalle utenze non domestiche;

A titolo di esempio si specifica che non possono essere conferiti veicoli a motore, ciclomotori e motori, parti meccaniche contenenti oli lubrificanti, imballaggi sporchi di sostanze chimiche, materiali polverulenti, bombole del gas, estintori, cartongesso, amianto, lana di roccia, lana di vetro, guaina catramata, ecc.

ALLEGATO 3 – SANZIONI

CO-DICE	DESCRIZIONE	SANZIONE BASE		SANZIONE RECIDIVA	ARTICOLO DEL REGOLAMENTO
6001	Inosservanza alle modalità di conferimento dei rifiuti non ingombranti, ingombranti, pericolosi, umido e scarti vegetali, cernita dei rifiuti	- soggetto singolo o immobile fino a 5 utenze	€ 50,00	€ 100,00	7, 8, 9, 10, 11,12,13,14,15
		- immobile da 6 a 20 utenze	€ 100,00	€ 200,00	
		- immobile da 21 a 100 utenze	€ 200,00	€ 300,00	
		- immobile oltre 100 utenze	€ 300,00	€ 500,00	
6002	Uso inappropriato dei cestini portarifiuti, imbrattamento suolo pubblico, pulizia fabbricati e aree contigue, spettacoli viaggianti, manifestazioni, volantinaggio, carico e scarico materiali, pozzetti stradali e fontane, carogne di animali	€ 150,00		€ 300,00	19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
6003	Inosservanza alle modalità di conferimento dei rifiuti speciali	€ 300,00		€ 500,00	16
6004	Inosservanza alle modalità di conferimento dei rifiuti presso i mercati	€ 100,00		€ 200,00	23
6005	Inosservanza all'obbligo di pulizia nei pressi dei cantieri edili	€ 100,00		€ 200,00	31
6006	Mancato rispetto dei divieti di cui all'art.37	€ 50,00		€ 100,00	37

ALLEGATO 4 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'Atto

Il presente Atto ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico.

Art. 2 – Definizione di compostaggio domestico

Per compostaggio domestico si intende il sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dalla cui trasformazione, aerobica e naturale, si ottiene il compost, ossia un terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare come ammendante e fertilizzante nel terreno del proprio orto o giardino.

La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

- ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento generando benefici ambientali ed economici;
- riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.

Art. 3 – Definizione di utenti

Sono definiti di seguito "*utenti*" le persone fisiche intestatari della tassa vigente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 4 – Albo Compostatori

L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, parte dei rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente documento.

Art. 5 – Iscrizione all'Albo Compostatori

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori è su base volontaria, gratuita e la richiesta va formulata al Comune utilizzando apposito modulo distribuito gratuitamente dal Comune, disponibile sul sito istituzionale e presso l'Ufficio Ambiente.

La domanda di iscrizione deve essere presentata al protocollo generale di questo Ente da parte dell'intestatario della tassa comunale sui rifiuti. Tale domanda ha valenza di autocertificazione.

In base all'ordine progressivo di arrivo delle istanze si provvederà ad iscrivere i richiedenti all'apposito Albo Compostatori.

Art. 6– Utenze aventi diritto

Hanno diritto a fare domanda di iscrizione all'Albo Compostatori Comunale tutti i cittadini residenti nel Comune di Pioltello che rappresentano utenze domestiche del territorio comunale e che non abbiano insoluti pregressi della tassa sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Attraverso specifico modulo, tali utenze domestiche dichiarano:

a) di obbligarsi ad effettuare, in modo regolare e continuativo, il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinentziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si è utenza TARI;

b) di impegnarsi ad attuare la corretta pratica del compostaggio domestico provvedendo alla corretta miscelazione dei materiali da trattare e assicurando un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale, evitando emissioni maleodoranti;

c) nel caso di compostaggio in cumulo, buca o concimaia, di posizionare il sito di compostaggio a distanza minima di 5 metri dai confini di proprietà. L'Amministrazione Comunale è tenuta indenne da eventuali doglianze dei vicini sul mancato rispetto delle norme;

d) di utilizzare il compost risultante da tale attività come elemento concimante;

e) di accettare di sottoporsi ai controlli-accertamenti effettuati dal personale incaricato dal Comune sull'effettiva pratica di compostaggio domestico circa:

- la presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio domestico ed il suo utilizzo;

- l'effettivo utilizzo della compostiera testimoniata dalla presenza di materiale in decomposizione;

f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'eventuale rinuncia all'opzione di compostaggio

domestico;

g) di essere consapevole che le false dichiarazioni saranno punite con le sanzioni previste dalla vigente normativa e verranno a cessare, dalla data in cui ne vengono meno le condizioni, le eventuali riduzioni applicate sulla tassa rifiuti.

Art. 7 – Rifiuti compostabili

Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the, ecc.) ad eccezione di carne, pesce, ossa e conchiglie che devono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta rifiuti;
- b) gusci d'uova;
- c) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori recisi e appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- d) paglia, segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato;
- e) carta da cucina, salviette in materiale biodegradabile (non imbevuti di detergenti o prodotti chimici in genere);
- f) elementi vegetali non completamente decomposti presenti nel compost maturo.

È altresì raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale.

Eventuale rifiuto verde in esubero, rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito con le modalità previste dal soggetto gestore dei servizi di igiene urbana.

Art. 8 – Rifiuti non compostabili

È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli, plastica e gomma, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, ceramica, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti sintetici o con parti sintetiche, legno verniciato e/o sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci, carta plastificata, carta patinata, lettieri per animali domestici.

Art. 9 – Metodi di compostaggio ammessi

Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, concimaia o buca, cassa di compostaggio in legno con aereazione e facile rivoltamento, contenitore in rete a maglia fine con coperchio o altra tecnica idonea.

Il sito per il compostaggio deve essere ubicato all'aperto, preferibilmente su suolo naturale, possibilmente in prossimità di un albero.

L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune e l'ubicazione dell'area medesima deve essere indicata nell'istanza di iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori.

Art. 10 – Condizioni per un corretto compostaggio

Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. Per una buona riuscita del compostaggio, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la dispersione dei liquidi in eccesso, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso; miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- b) mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (scarti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;

- c) tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera;
- d) accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti, cippato) e rivoltare periodicamente il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- e) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- f) coprire preferibilmente il cumulo, la buca o concimaia con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

Art. 11 – Riduzione tributaria

Le utenze domestiche, regolarmente iscritte nell'Albo comunale dei compostatori, che quindi dichiarano di effettuare il compostaggio in modo regolare e continuativo della frazione organica dei rifiuti, possono aver diritto alle riduzioni previste nel Regolamento TARI, al quale si rimanda.

Art. 12 – Altre facilitazioni

Il Comune di Pioltello si riserva di erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte all'Albo Comunale Compostatori quali, ad esempio la cessione in comodato gratuito di compostiere su richiesta ed altre eventuali premialità che potranno annualmente essere individuate.

Qualora fosse possibile attivare la cessione in comodato gratuito delle compostiere, sarà data priorità d'assegnazione agli utenti che non l'abbiano ricevuta precedentemente, nonché in ordine cronologico di iscrizione all'Albo compostatori. Le stesse saranno consegnate fino ad esaurimento scorte.

Art. 13 – Rispetto dell'impegno, cancellazione d'ufficio dall'Albo Compostatori

Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, periodicamente saranno effettuati controlli, anche a campione fra tutti coloro iscritti all'Albo Comunale Compostatori, atti a verificare la corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida. L'utente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione Comunale od altro personale dalla stessa appositamente incaricato.

Dei sopralluoghi è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.

Qualora durante il sopralluogo venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata in modo non conforme a quanto stabilito dal presente documento, all'utente verrà comunicato di riconsegnare all'Amministrazione la compostiera (se consegnata in comodato d'uso), disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale Compostatori, nonché la decadenza del diritto all'eventuale riduzione della Tassa rifiuti.

Art. 14 - Variazioni

Eventuali variazioni da parte dell'utente nella gestione dei rifiuti, che siano di rilevanza per l'Albo Comunale Compostatori quali a titolo esemplificativo, la variazione del sito ove si effettua il compostaggio devono essere comunicati al Comune per le annotazioni sullo stesso Albo.

Art. 15 – Rinnovo iscrizione all'Albo compostatori

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori.

Art. 16 – Recesso dall'albo compostatori

L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice e indirizzata al Comune di Pioltello, indicante la data alla quale si intende

interrompere l'iscrizione all'Albo stesso. La rinuncia deve essere presentata al protocollo generale dell'Ente. La cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori comporterà la riconsegna, da parte dell'utente e con le modalità disposte dal Comune, della eventuale compostiera ottenuta in comodato gratuito.

Art. 17 – Decadenza dalla riduzione tributaria

La cancellazione dall'Albo dei compostatori comporta la decadenza dell'eventuale riduzione tributaria.

Art. 18 – Organizzazione dell'Albo

La tenuta dell'Albo Comunale Compostatori e l'attività ad esso connessa è affidata al Comune di Pioltello. Gli utenti hanno la facoltà di verificare l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'Albo presso la sede municipale.